

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3611

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PISICCHIO**

Delega al Governo per l'istituzione di un sistema di valutazione della qualità dei servizi pubblici

Presentata il 15 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 53 della Costituzione stabilisce il dovere di ogni cittadino di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva.

Non è solo un caposaldo della regola di convivenza civile coerente, peraltro, con il principio « diffuso » di solidarietà di cui è pervasa la Carta fondamentale, ma è anche la prestazione richiesta a ogni italiano nello schema di quello specialissimo « contratto sociale » che vede il « pubblico » come altro contraente. Nel sinallagma che si viene così a costruire, se il cittadino è obbligato a pagare le tasse, lo Stato, in tutte le articolazioni in cui può proporsi la pubblica amministrazione, è tenuto a fornire prestazioni adeguate al livello del sostegno economico offerto dal cittadino-utente. Questo schema però non sempre vede una sua compiuta applicazione e non solo per il criminale tasso di evasione

fiscale che segna la colpevole inadempienza da parte di significativi segmenti della cittadinanza, ma anche per l'insufficienza delle prestazioni cui è tenuto lo Stato che, nello specialissimo sinallagma, fa segnalare troppo frequentemente colpevoli inefficienze che talvolta colpiscono, oltre ogni limite di sopportabilità, il cittadino. Non v'è chi non veda come servizi pubblici essenziali, peraltro coperti dalla tutela costituzionale, come la sanità, i trasporti e l'istruzione, rappresentino aree di inefficienza troppo spesso oggetto di proteste da parte di una pubblica opinione esasperata. Certo, il clima complessivo di restrizioni nella spesa pubblica si riverbera in modo particolarmente duro sugli enti locali, che rappresentano il primo fronte dell'impatto del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione. Ma la pur giusta politica volta a ridurre gli sprechi nel settore pubblico, peraltro fino

ad oggi non particolarmente coronata da successo, non può significare riduzione sotto i minimi livelli di accettabilità dei servizi che la pubblica amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, è tenuta a erogare ai cittadini. Questa proposta di legge tende, allora, a restituire la voce ai cittadini, intesi come contraenti in un contratto stipulato con lo Stato amministrazione, al fine di consentire una valutazione sulla qualità della prestazione cui l'altro contraente è tenuto. In ogni contratto di diritto civile, se la prestazione cui è tenuto uno dei due contraenti è al di sotto della qualità pattuita, la legge mette a disposizione strumenti per denunciare, rescindere o ridurre il valore della controprestazione. Perché nel caso dell'erogazione di servizi pubblici il cittadino-utente non deve poter disporre di uno strumento capace di valutarne l'adeguatezza rilevandone la carenza? Quello che la proposta di legge intende promuovere è una sorta di « *rating* dei servizi pubblici » che, di fronte a rilevanti e ripetute carenze, metta in moto un meccanismo tale da consentire la riduzione delle tasse: in altri termini se, con criteri non soggettivi e non opinabili, viene accertato che nel contratto che il cittadino stipula con la pubblica amministrazione la prestazione di quest'ultima è al di sotto dei livelli minimi che giustifi-

cano il pagamento della controprestazione, il pagamento viene ridotto o annullato. Il principio, semplice, tende a mettere fine a quella specie di inutile *ius murmurandi* che contraddistingue il sentimento popolare relativo al servizio pubblico italiano, traducendo la protesta in azione positiva capace di stimolare in modo diretto la pubblica amministrazione.

Naturalmente la proposta di legge, che consta di un unico articolo, ha cura di evitare valutazioni arbitrarie sul concetto di livello minimo di efficienza del servizio, delegando al Governo il compito di adottare decreti, legislativi volti a raggiungere lo scopo. I principi e criteri direttivi ai quali i decreti legislativi dovranno essere improntati concernono la definizione dei livelli minimi di funzionamento per ogni tipologia di servizio, devoluta a un'apposita commissione che ha anche il compito di stabilire quali sgravi fiscali potranno essere applicati per risarcire il cittadino del mancato rispetto di tali livelli. La proposta di legge prevede, inoltre, sanzioni per gli enti locali che non applichino la detassazione dovuta ai cittadini a seguito del mancato raggiungimento del livello minimo dei servizi pubblici. La proposta di legge intende, altresì, garantire (comma 2) un corretto rapporto tra l'iniziativa del Governo e il controllo parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un sistema di valutazione della qualità dei servizi pubblici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di un livello minimo di funzionamento per ogni tipologia di servizio pubblico;

b) istituzione di una commissione che individua i livelli minimi di cui alla lettera *a)*;

c) definizione, da parte della commissione di cui alla lettera *b)*, per ogni tipologia di servizio pubblico del periodo massimo di mancato rispetto del livello minimo di cui alla lettera *a)* dopo il quale sono previsti sgravi fiscali o meccanismi di riduzione delle tasse in favore dei cittadini;

d) individuazione, da parte della commissione di cui alla lettera *b)*, per ogni tipologia di servizio pubblico, degli sgravi fiscali o dei meccanismi di riduzione delle tasse di cui alla lettera *c)*;

e) previsione di sanzioni per gli enti locali che non procedono agli sgravi fiscali o alla riduzione delle tasse ai sensi del presente comma per i cittadini, a seguito dello sfioramento della soglia minima dei servizi pubblici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

